



Decreto Dirigenziale n. 336 del 14/10/2015

Dipartimento 53 - Dipartimento delle Politiche Territoriali

Direzione Generale 8 - Direzione Generale per i lavori pubblici e la protezione civile

U.O.D. 13 - UOD Genio Civile di Salerno; presidio protezione civile

Oggetto dell'Atto:

COMUNE DI POGGIOMARINO (NA) - CONCESSIONE DELL'AREA DEMANIALE DI MQ 5.000, UBICATA ALLA LOCALITA' LONGOLA, POSTA IN DESTRA IDRAULICA DEL FIUME SARNO, INDIVIDUATA IN CATASTO AL FOGLIO 9, PARTICELLA N.125 (PARTE), PER USO "PARCO PERIFLUVIALE". DITTA GRUPPO ARCHEOLOGICO TERRAMARE 3000 - PRATICA N. 2426 BD

IL DIRIGENTE DELL'U.O.D. GENIO CIVILE DI SALERNO, PRESIDIO DI PROTEZIONE CIVILE**PREMESSO**

- a) Che con istanza pervenuta in data 06.08.2013 ed acquisita in pari data agli atti di questa U.O.D. al prot. n. 571012, l'Associazione Gruppo Archeologico Terramare 3000 con sede a Poggiomarino, via IV Novembre, 3, C.F. 90052380632, a nome della direttrice Ermelinda Solino nata il 04.08.1963 a Villa di Briano (CE) e residente a Poggiomarino in via Roma, 137-139, C.F. SLN RLN 63M44 D801S, ha chiesto la concessione dell'area demaniale di mq 5.000, ubicata alla località Longola del comune di Poggiomarino, posta in destra idraulica del fiume Sarno, individuata in catasto al foglio 9, particella n.125 (parte), per uso "Parco perifluviale";
- b) Che con nota prot. n. 762648 del 07.11.2013 questo ufficio comunicava alla ditta richiedente che la documentazione trasmessa non consentiva l'esatta individuazione su mappa catastale dell'area demaniale richiesta chiedendo la necessaria integrazione documentale;
- c) Che con nota del 20.12.2013, acquisita al protocollo regionale in data 07.01.2014, prot. n. 6431, il Gruppo Archeologico Terramare 3000 trasmise la documentazione integrativa richiesta e, sulla scorta della stessa, funzionario di questo ufficio effettuò sopralluogo in zona al fine di verificare la possibilità di rilasciare il richiesto provvedimento concessorio;
- d) Che con nota prot. n. 241521 del 04.04.2014 questo ufficio, alla luce di quanto emerso nel corso del sopralluogo ed in considerazione della destinazione d'uso dell'area sulla quale non è previsto alcun intervento di modifica dei luoghi né la realizzazione di alcun manufatto anche precario, ha comunicato al Gruppo Archeologico Terramare 3000 il proprio parere favorevole preventivo al rilascio della concessione, subordinando però l'emissione del definitivo provvedimento ai pareri dell'Autorità di Bacino del Sarno, dell'ARCADIS e del Parco Regionale del Fiume Sarno;
- e) Che l'Autorità di Bacino Regionale della Campania Centrale (ex Autorità di Bacino del Sarno) ha comunicato con nota prot. n. 1162 del 17.04.2014 il proprio parere favorevole sulla compatibilità della richiesta di concessione con il vigente PSAI e relative Norme di Attuazione dichiarando anche il non interessamento dell'area demaniale dagli interventi previsti dal Grande Progetto Fiume Sarno;
- f) Che il Parco Regionale del Fiume Sarno, nonostante il successivo sollecito formulato con nota prot. n. 624647 del 23.09.2014, non ha fatto pervenire alcun parere in merito;

CONSIDERATO

- a) Che la concessione è gratuita ai sensi del comma 3, art. 115 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, "Norme in materia ambientale", che testualmente recita "*...le aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque possono essere date in concessione allo scopo di destinarle a riserve naturali, a parchi fluviali o lacuali o comunque a interventi di ripristino e recupero ambientale. Qualora le aree demaniali siano già comprese in aree naturali protette statali o regionali inserite nell'elenco ufficiale previsto dalla vigente normativa, la concessione è gratuita*".
- b) Che la direttrice del Gruppo Archeologico Terramare 3000 prof.ssa Ermelinda Solino ha prodotto dichiarazione sostitutiva di certificazione in riferimento alla sua posizione nei confronti della vigente normativa antimafia;
- c) Che l'Autorità di Bacino Regionale della Campania Centrale ha espresso il proprio parere favorevole sulla compatibilità della richiesta di concessione con il vigente PSAI e relative Norme di Attuazione
- d) Che l'utilizzazione del terreno demaniale in argomento è compatibile con la natura idraulica dell'area.

RITENUTO

- a) Che in considerazione di quanto emerso nel corso del sopralluogo, della destinazione d'uso dell'area demaniale e del parere favorevole espresso dall'Autorità di Bacino Regionale Campania Centrale questa U.O.D. ritiene non vi siano motivi ostativi al rilascio del provvedimento concessorio.

VISTO

- il Regio Decreto n. 368 del 08.05.1904;
- il Regio Decreto n. 523 del 25.07.1904;
- la Legge n. 281 del 16.05.1970;
- la Legge Regionale n. 1 del 26.01.1972;
- la Legge n. 319 del 1976;
- l'art. 89 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24.07.1977;
- la Legge n. 165 del 26.06.1990 (minimo ricognitorio);
- la Legge n. 241 del 07.08.1990;
- l'art. 10 della Legge n. 537 del 24.12.1993 (rideterminazione del canone);
- il Decreto Legislativo n.112 del 31.03.1998;
- la Circolare n. 5 del 12.06.2000 dell'Assessore Regionale al Personale;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12.10.2000;
- il Decreto Legislativo n. 165 del 30.03.2001;
- la Legge Regionale n. 7 del 30.04.2002;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 2075 del 29.12.2002;
- il Regolamento Regionale n. 12 del 15.11.2011 e s.m. e i. "Ordinamento amministrativo della Giunta Regionale della Campania";
- la Legge Regionale n. 1 del 05.01.2015;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 47 del 09.02.2015;
- la Dichiarazione in merito all'obbligo di astensione in caso di conflitto d'interessi del Dirigente dell'U.O.D. acquisita al protocollo interno della stessa U.O.D. Genio Civile di Salerno in data 13.10.2015, prot. n. 805;
- la Dichiarazione in merito all'obbligo di astensione in caso di conflitto d'interessi del Responsabile del Procedimento acquisita al protocollo interno dell'U.O.D. Genio Civile di Salerno in data 13.10.2015, prot. n. 806;

Alla stregua dell'istruttoria tecnica e delle risultanze degli atti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal Responsabile della U.O. 08 arch. Baldo Amato, nella qualità di Responsabile del Procedimento

DECRETA

con riferimento alle motivazioni evidenziate in narrativa e che qui s'intendono integralmente riportate, di rilasciare all'Associazione Gruppo Archeologico Terramare 3000 con sede a Poggiomarino, via IV novembre, 3, C.F. 90052380632, direttrice Ermelinda Solino nata il 04.08.1963 a Villa di Briano (CE) e residente a Poggiomarino in via Roma, 137-139, C.F. SLN RLN 63M44 D801S, la concessione dell'area demaniale di mq 5.000, ubicata alla località Longola del comune di Poggiomarino, posta in destra idraulica del fiume Sarno, individuata in catasto al foglio 9, particella n.125 (parte).

Il presente decreto di concessione è condizionato alla tassativa osservanza delle seguenti clausole e condizioni:

Art.1 - il cespite demaniale in argomento, così come sopra individuato e come rappresentato sui grafici allegati alla richiesta di autorizzazione che restano depositati presso questa U.O.D., è dato in concessione esclusivamente per uso "Parco perifluviale".

Sono tassativamente vietate:

- a) ogni destinazione diversa da quella stabilita;
- b) modificazioni alla quota topografica del terreno in concessione;
- c) la realizzazione di opere o manufatti anche di tipo precario.

Art.2 - la concessione ha la durata di anni 6 (sei), con decorrenza dal 01.01.2015 e scadenza il 31.12.2020. Al termine la ditta concessionaria dovrà fornirsi di nuova concessione che dovrà essere richiesta almeno tre mesi prima della scadenza;

Art.3 - la concessione, ai sensi del comma 3, art. 115 del D. Lgs 3 aprile 2006, n.152, "Norme in materia ambientale", è gratuita.

Art.4 - è espressamente vietata ogni forma di sub-concessione o uso diverso dell'area demaniale. In caso di inosservanza del divieto la Regione Campania, in seguito denominata Amministrazione, si riserva la facoltà della risoluzione del contratto ed il diritto di risarcimento degli eventuali danni provocati all'area concessa;

Art.5 - l'Amministrazione ha la facoltà di rivedere ed aggiornare le condizioni contrattuali, in dipendenza di diverse disposizioni legislative, nonché di sottoporre gli atti, se del caso, all'esame di congruità;

Art.6 - l'Amministrazione resta sollevata da qualsiasi danno derivante dall'uso dell'area, sia in dipendenza di eventi naturali, sia in dipendenza di eventi prodotti da attività umana;

Art.7 - il concessionario è l'unico responsabile, sotto il profilo civile e penale, di tutti i danni derivanti, direttamente ed indirettamente, dall'uso del diritto concesso, sia nei confronti dei terzi che della Pubblica Amministrazione ed è tenuto ad indennizzare in proprio, con esonero dell'Amministrazione da qualsiasi responsabilità ed obbligo di indennizzi di sorta;

Art.8 - la concessione viene rilasciata ai sensi dei RR.DD. n. 368 del 08/05/1904 e n. 523 del 25/07/1904 e pertanto il concessionario è tenuto a munirsi di ogni altra autorizzazione e/o pareri previsti dalle vigenti leggi;

Art.9 - il concessionario è tenuto alla perfetta osservanza delle norme vigenti in materia di opere idrauliche, di bonifica e sulle acque pubbliche ed in particolare ai Regolamenti n. 368/1904 e n. 523/1904 che si intendono qui integralmente trascritti, e dovrà permettere l'accesso al personale degli Enti che hanno competenza sulla sorveglianza dei beni dello Stato;

Art.10 - il presente decreto di concessione dovrà essere esibito ad ogni richiesta degli agenti e funzionari dello Stato e della Regione;

Art.11 - l'Amministrazione si riserva la facoltà di eseguire sull'area concessa qualsiasi iniziativa di interesse pubblico che fosse necessaria, nonché di modificare od alterare in qualunque tempo e modo, per qualsiasi motivo, le modalità e le cose concesse;

Art.12 - nel caso che, durante il periodo di concessione e per qualsiasi motivo, la superficie dell'area concessa venisse aumentata di oltre un ventesimo, il concessionario dovrà darne comunicazione all'Amministrazione concedente che dovrà emettere un nuovo provvedimento concessorio relativamente all'effettiva area utilizzata;

Art.13 - la concessione può essere sospesa, modificata o revocata in ogni momento dall'Amministrazione con le procedure stabilite dalla L.241/1990 e ss.mm. e ii. se:

- si manifestano esigenze di pubblico interesse che impongano la sottrazione dell'area concessa all'utilizzazione privatistica;
- il concessionario contravviene alle disposizioni elencate nel presente decreto;
- l'Amministrazione, per ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato, non ritenga più compatibile la presente concessione.

In tali casi nessun diritto di risarcimento spetterà al concessionario;

Art.14 - in caso di cessazione o revoca della concessione, il concessionario è obbligato, nel termine che gli verrà assegnato e a sue spese, a demolire ogni opera eventualmente eseguita, rimettendo il terreno nelle condizioni antecedenti alla concessione. Rimane ferma comunque, la facoltà dell'Amministrazione di acquisire a sua scelta e gratuitamente, le opere medesime senza pretendere la demolizione. Il concessionario potrà rinunciare alla concessione prima del termine di scadenza, di cui all'art. 2, dandone formale comunicazione da inviare all'Unità Operativa Dirigenziale Genio Civile di Salerno - Presidio di Protezione Civile, che dovrà pervenire almeno tre mesi prima della fine dell'anno solare.

Art.15 - La riconsegna del bene demaniale da parte del concessionario, in caso di mancato rinnovo della concessione o se si verificano le circostanze di cui all'art.14, dovrà avvenire nei 60 giorni successivi alla naturale scadenza della concessione o alla notifica del provvedimento di revoca. In tale periodo il concessionario dovrà provvedere alla sorveglianza e salvaguardia dell'area demaniale oggetto della concessione ed eventuali danni alla stessa, compiuti in tale periodo, saranno addebitati al concessionario medesimo. La riconsegna avverrà previa redazione di regolare verbale steso in

contraddittorio tra i funzionari dell'U.O.D. Genio Civile di Salerno e il concessionario che potrà avvalersi dell'assistenza di un tecnico di fiducia. Se il concessionario, nel giorno fissato per la riconsegna, non interviene al sopralluogo, le operazioni di verifica verranno ugualmente svolte dai funzionari regionali ed il relativo verbale, redatto dagli stessi, sarà notificato nei termini di legge al concessionario che dovrà obbligatoriamente accettarne gli esiti. Nel caso, in corso di sopralluogo, sia accertata sull'area demaniale in concessione la realizzazione di opere e/o interventi contrastanti con le clausole e condizioni stabilite dal presente decreto, vale quanto stabilito all'art.15. In caso di inadempienza da parte del concessionario verrà attuata la procedura prevista dall'art. 35 del DPR 380/2001 fatto salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni prodotti al bene demaniale;

Art.16 - il concessionario rinuncia fin da ora a qualsiasi indennità per migliorie, addizioni e trasformazioni che, sempre nel rispetto dei predetti divieti, dovesse apportare all'area;

Art.17 - è vietato al concessionario di imporre e/o permettere che altri impongano servitù di qualsiasi natura sull'area concessa, con obbligo di denunciare quelle servitù abusive che riscontrasse esistere sulla stesso, sotto pena dei danni e delle spese;

Art.18 - per quanto non espressamente previsto nel presente atto, valgono e si intendono qui richiamate tutte le norme vigenti in materia di amministrazione dei beni del Demanio dello Stato, urbanistiche e, ove occorra, quelle del codice civile;

Art.19 - la concessione è rilasciata facendo salvi i diritti demaniali e dei terzi, nonché il ripristino delle servitù prediali e demaniali;

Art.20 - tutte le eventuali spese relative al presente atto sono a carico del concessionario;

Art.21 - il presente decreto è vincolante ed impegnativo sin da questo momento per il concessionario per quanto attiene agli obblighi assunti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di gg. 60 dalla notifica o pubblicazione o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di gg. 120 dalla notifica o pubblicazione.

Il presente provvedimento viene inviato, per competenza in via telematica:

- al Dipartimento delle Politiche Territoriali;
- alla Direzione Generale per i Lavori Pubblici e Protezione Civile;
- alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie;
- al BURC per la pubblicazione.

Tramite PEC:

- all'Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Campania;
- al Comune di Poggiomarino;
- all'Autorità di Bacino Regionale Campania Centrale;
- al Parco Regionale del Fiume Sarno

In forma cartacea:

- all'Associazione Gruppo Archeologico Terramare 3000.

Il Dirigente
Biagio FRANZA